

## Consiglio Regionale

Resoconto della seduta del 17/09/2007

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIETRACUPA.**

### **INTERPELLANZA A FIRMA DEI CONSIGLIERI ROMANO, PETRAROIA, OTTAVIANO, LEVA E CAVALIERE RIFERITA ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO MARITTIMO TRA TERMOLI E LA CROAZIA, ALLE PROCEDURE PER LA INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER PRIVATO NELLA SOCIETA' MISTA ED ALLA TITOLARITA' DEL MEZZO NAVALE, SE GIA' ACQUISTATO.**

**Consigliere ROMANO:** Mi è capitato più volte di sollecitare l'Assessore ai trasporti con interrogazioni o interpellanze riguardo il settore dei trasporti. Abbiamo detto più volte che si tratta di un settore, un servizio pubblico tra i più onerosi, con una percentuale a carico dello Stato o mercato del trasporto della Regione più elevato rispetto ad altri e quindi merita un'attenzione particolare dall'organo, il Consiglio regionale, preposto a questo tipo di attività di carattere legislativo. L'interpellanza che discutiamo oggi riguarda il settore dei trasporti, ma riguarda in particolare l'intervento finanziato e previsto nell'ambito del programma pluriennale di interventi per la ripresa produttiva, all'articolo 15, per la realizzazione di un collegamento marittimo tra Termoli ed alcuni porti della Croazia, in particolare un collegamento veloce, realizzato tramite uno scafo, un mezzo navale, per il trasporto di persone, merci e carri. La vicenda è stata oggetto di due giudizi, dapprima davanti al TAR Molise e successivamente appellata davanti al Consiglio di Stato che proverò a riassumere nei tratti salienti dal punto di vista tecnico, salvo poi svolgere qualche considerazione di carattere politico sulla gestione di questo servizio che pure possiamo condividere dal punto di vista delle finalità, ma rispetto al quale si registra una prassi, un'azione amministrativa, che come è stato definito, e come ha avuto modo di definire il Giudice di prime cure e anche di secondo grado, "affetta da sviamento di potere", caratterizzata da gravissime illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Sostanzialmente che cosa fa la Regione? Nell'ambito della misura trasporti marittimi, dell'articolo 15, individua tra le priorità per la ripresa produttiva della Regione e qui c'è il problema della connessione con gli eventi sismici che è difficile cogliere, ma questo è un altro argomento, individua tra le priorità la realizzazione di questo collegamento tra il porto di Termoli e alcuni porti della Croazia. Lo realizza per il tramite della costituzione di una società mista pubblico-privata, partecipata per il 51% dal socio privato e per il 49% da una società che già esercita attività di trasporto pubblico, per un importo finanziario, stabilito con delibera di Giunta, di 15 milioni e 900 mila euro, dei quali 8 milioni a carico della Regione e gli altri 8 milioni a carico della parte privata. Che cosa prevede questa società mista? Prevede che questa società mista acquisti lo scafo da utilizzare per il trasporto e realizzi questo tipo di servizio pubblico. È intervenuto ad una sentenza del TAR Molise che ha censurato l'operato della Regione per diversi ordini di ragioni che poi diremo, e successivamente la sentenza è stata appellata in Consiglio di Stato dalla società, dal partner industriale privato, individuato dalla Regione e ha avuto torto anche in Consiglio di Stato, ma mentre il TAR aveva annullato per illegittimità gli atti impugnati, senza condannare alle spese, il Consiglio di Stato è andato ancora oltre, con una prassi che contraddice un po' quella che è la prassi quasi invalsa nel giudice di secondo grado, cioè ha anche condannato la società appellante al rimborso delle spese legali quantificate in 20 mila euro. Quali sono le ragioni dell'illegittimità rilevata? Sostanzialmente due, la prima ragione riguarda l'illegittima individuazione del partner privato, per il fatto che questo socio privato sarebbe stato individuato al di fuori di un confronto concorrenziale, sarebbe stato individuato senza una procedura di evidenza pubblica, senza una gara pubblica, in violazione di tutte le norme sugli appalti pubblici di lavoro, di servizi e quanto altro, arbitrariamente individuata dalla Giunta regionale. Le motivazioni che sorreggono questa scelta, stavano nel fatto che questa società individuata fosse l'unica a disporre della titolarità del diritto di uso di una banchina al porto di Termoli. Su questo il Giudice disse una cosa semplice ma che fa riflettere, al punto che arriva a dire che l'agire della Regione è affetto da sviamento, perché la concessione della titolarità dell'uso

della banchina è successiva rispetto alla delibera che dispone la costituzione della società specificando, tenendo conto che la società privata sarà individuata con procedure di evidenza pubblica, come era già disposto a chiari lettere nella delibera 841, che per l'appunto istituisce l'articolo 15. la seconda motivazione per la quale sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno annullato è perché difettavano in capo al partner privato i requisiti di moralità professionale, che sono dei requisiti di ordine generale, che vengono prima ancora dell'espletamento di una gara. Per partecipare ad una gara si richiede, il codice dei contratti prevede che i soggetti, gli imprenditori e la società dispongano di questo requisito di ordine generale. Questa società viene individuata senza confronto concorrenziale e non disponeva neppure di questo requisito. Quindi al di là del fatto che è stata omessa completamente un'indagine, un'analisi, o altri tipi di requisiti sui quali si svolgono poi i procedimenti di evidenza pubblica, ho trovato questo fatto per lo meno meritevole e degno di un'interpellanza, finalizzata non soltanto a denunciare quella che a mio avviso è un'azione che ha compiuto l'esecutivo regionale, degna di censura, ma anche e soprattutto per capire che cosa intenda fare la Regione, se la Regione ha acquistato, o meglio se questa società ha acquistato questo catamarano, ma capire anche dal periodo che va dalla sentenza di I grado alla sentenza di II grado e dal periodo che va dalla sentenza di II grado ad oggi, che fine ha fatto questo mezzo nautico, se la Regione ha un controllo della proprietà, dell'uso, della gestione di questo mezzo nautico, che cosa la Regione intende fare, se intende proseguire perché ritiene giusto ed utile che si realizzi questo collegamento marittimo che mette in comunicazione (per altro tra le osservazioni fatte dall'Unione Europea, documento al POR dei giorni scorsi, c'è anche l'obiettivo sul quale veniamo sollecitati, di potenziare i collegamenti diversi dal trasporto su gomma, con particolare riferimento sia al trasporto ferroviario, ma anche al rafforzamento della cosiddette autostrade del mare), quindi la finalità è condivisa, ma come intende farlo, perché lo strumento della società mista e non invece un confronto concorrenziale soltanto privato? Questi sono gli interrogativi che ritengo di dover porre. La scelta della società mista deve essere sorretta da adeguata valutazione di carattere tecnico, non di carattere politico, perché dobbiamo capire se c'è un'indagine sui flussi di traffico, sulla remuneratività del servizio e tutto il resto, perché non si può decidere di fare una gara e costituire una società mista. Ci vogliono delle argomentazioni e delle motivazioni che sono sicuro ci siano, anche se il fatto che delle volte ci si dimentichi di alcuni dati normativi che a mio avviso dovrebbe essere acclarati, probabilmente è lecito dubitare, però ci tenevo soltanto a concludere specificando meglio le ragioni per le quali il Consiglio di Stato dopo e il TAR prima, hanno censurato la scelta del partner privato direttamente. La Regione sosteneva che l'esclusività dell'uso della banchina fosse ragione sufficiente per derogare alle norme sull'evidenza pubblica, ma così non è, per il fatto che per l'appunto la concessione è addirittura successiva alla pubblicazione del bando di gara.

La seconda ragione: la Regione sostiene in giudizio che il catamarano è di proprietà della società privata "Partner industriali", non è così, il catamarano era concesso in locazione alla società privata.

La terza argomentazione che in giudizio è stata smontata è quella dell'urgenza, urgenza che non sussiste, dice il Giudice, perché tra il provvedimento a monte e il provvedimento a valle sono decorsi 14-15 mesi, quindi se fosse stato urgente, l'urgenza deve essere calcolata su un parametro non di 15 mesi ma inferiore, né tanto meno c'era un'urgenza di carattere finanziario perché quei fondi pubblici erano per la loro tipologia erano fondi ormai acclarati, assegnati alla Regione, quindi non c'era neppure il rischio che si potessero perdere. Per tanto non si capisce, per questo ascolto volentieri l'Assessore, mi piacerebbe ascoltare anche il Presidente che in qualità di Commissario delegato è il soggetto attuatore degli interventi di cui all'articolo 15 e concludo con una postilla; il requisito della moralità professionale da chi doveva essere accertato? Qual è il soggetto all'interno della struttura dell'ente Regione deputato a fare questo tipo di verifiche? Pongo questa domanda perché allegato al fascicolo delle interpellanze, immagino quindi a cura del servizio assistenza all'Assemblea, c'è una nota del dirigente responsabile del servizio opere idrauliche e marittime che in un certo senso si rifiuta proprio di entrare nel merito. Declina la propria competenza e responsabilità asserendo che non ha partecipato in alcun modo alla vicenda della società mista.

**Consigliere ROMANO:** Ho qualche difficoltà a dire se mi ritengo soddisfatto o meno delle riposte rese dall'Assessore e dal Presidente, perché posso essere soddisfatto del fatto che ci sia questa conferma da parte della Giunta regionale della volontà di potenziare il trasporto alternativo rispetto al trasporto su gomma e di potenziare quindi un ragionamento legato alle politiche di cooperazione internazionale, in particolare con l'altra sponda dell'adriatico, sul quale pure ci si sta stendendo, ma io credo rispetto al quale occorra un supplemento di riflessione. Bisogna tarare meglio questi meccanismi dell'INTEREG perché ho paura che delle volte questi rapporti non siano tanti bilaterali, quanto siano unilaterali, ma questo è un altro tema e a tempo debito ci si tornerà sopra. Le ragioni per le quali non mi ritengo soddisfatto derivano da altre riflessioni. Mi dispiace che il Presidente non fosse presente nell'esposizione, qui siamo di fronte all'acquisto di un catamarano con i fondi dell'articolo 15 che sarebbero dovuti essere destinati, per lo meno con criteri di priorità, alla ricostruzione post-sisma, l'acquisto di un catamarano con una procedura palesemente illegittima, che il giudice, Consiglio di Stato e TAR, definisce non solo illegittima, ma addirittura affetta da sviamento, perché la ragione che ponevate all'individuazione del partner industriale privato senza gara e addirittura senza neppure una verifica minima, perché non era dotato dei requisiti di moralità professionale, e su questo non ho avuto risposta, su chi è il responsabile regionale tenuto ad accertare quel requisito che poi si è appurato non essere presente in capo al partner industriale. Questo non è un aspetto secondario, che probabilmente non ha sentito perché non era in Aula, ma mi auguro di poter avere una risposta in una prossima occasione. Per l'acquisto di un catamarano che già in partenza si sapeva che era utilizzabile soltanto per il trasporto di persone, quando la delibera di Giunta diceva con chiarezza che la misura era finalizzata, come l'Assessore correttamente conferma, anche al trasporto di merci ed autocarri. Queste valutazioni credo meritino un rigore diverso non solo nell'approccio alla gestione della cosa pubblica, perché altrimenti dopo finiamo sui giornali nazionali, ma anche una riflessione che attiene alla politica industriale, cioè se riteniamo che la concorrenza sia un optional e quindi accediamo ad una visione di politica industriale di carattere dirigista, come altri provvedimenti possono confermare, penso alla vicenda dello zuccherificio di Termoli, oppure se invece noi crediamo che in un'epoca nella quale siamo inseriti in Europa, non c'è più la lira, c'è la moneta unica, esistono dei trattati europei, delle leggi nazionali, la concorrenza è un principio guida anche se poi, non solo in Molise, molte amministrazioni locali stanno tornando ad un'amministrazione diretta, in particolare delle utility. Al di là di tutte queste riflessioni e con la preghiera che ribadisco di capire chi doveva accertare per lo meno quel requisito, vorrei capire questo: sostanzialmente voi oggi state dicendo che c'è un TAR che annulla tutti gli atti per palese illegittimità, c'è un Consiglio di Stato che addirittura condanna la società privata al pagamento delle spese legali, cosa che di norma non succede, passa più di un anno dal TAR, passano 3 mesi dal Consiglio di Stato, continua ad operare sul mercato una società mista pubblico privata, che continua ad operare con un CDA che voi avete nominato, con un amministrato che voi avete nominato. La Regione continua a detenere delle partecipazioni in uno strumento che è stato dichiarato illegittimo. Non voglio, entrare nel merito se questo sia un comportamento legittimo sul piano del diritto, sul piano politico sono convinto che non sia opportuno, perché io mi chiedo se questa società realizzasse degli utili, sul piano personale ed istituzionale potrei essere contento, salvo poi dei ragionamenti di carattere negativo sul fatto che qui la concorrenza dimostrata è un optional, ma se questa società fosse in perdita, chi pagherebbe quei debiti? Questo è un team sul quale noi dobbiamo tornare e dobbiamo tornarci nelle sedi opportune e con tutti i mezzi, perché dobbiamo capire che cosa succede in quella società.